

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 445 - 21773/2018

OGGETTO: IMPIANTO IDROELETTRICO CON DERIVAZIONE DAL TORRENTE STURA DI LANZO. COMUNE: TORINO.

PROPONENTE: MOSSO COSTRUZIONI S.R.L.

PROCEDURA: FASE DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. E DELLA L.R. 40/98 E S.M.I.

GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino.

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie.

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative.

Considerato che con Decreto n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018 la Sindaca Metropolitana ha provveduto alla revisione delle deleghe di funzioni amministrative del Vicesindaco integrandole di una nuova delega relativa all'"ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela fauna e flora, parchi ed aree protette," trattenendo invece a sé quella del "bilancio".

Premesso che:

➤ in data 7/03/2014 il sig. Mosso Luciano Francesco, in qualità di legale rappresentante della società Mosso Costruzioni S.r.l. con sede legale in Torino - via Gottardo 187 n. P.IVA 06467760010, ha presentato istanza di avvio della Fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.

R. 40/98 e smi e contestuale Valutazione d'Incidenza relativamente al progetto "Impianto idroelettrico con derivazione dal T. Stura di Lanzo", sito nel territorio della Città di Torino, in quanto rientrante nella categoria progettuale n.41 dell'allegato B2 della L.R. 40/1998 e smi "Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo.". Il proponente ha richiesto contestualmente l'avvio della procedura di Valutazione di Incidenza ecologica in quanto il progetto rientra nel territorio del ZPS "IT 1110070" Meisino (Confluenza Po-Stura).

➤ In data 07/03/2014 è stato pubblicato sul giornale "Il Giornale del Piemonte" l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento.

➤ In data 07/03/2014 è stata presentata domanda di autorizzazione unica, trasmessa anche a Settore Regionale Aree Protette, Parco del Po e Città di Torino; nella domanda vengono indicati, tra gli atti di assenso da conseguire per la realizzazione dell'intervento, il parere sulla Valutazione d'Incidenza e il nulla osta dell'Ente gestore dell'area protetta ai sensi della L. 394/1991.

➤ Il progetto è rimasto a disposizione del pubblico per 60 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni.

➤ Il progetto risulta in concorrenza con i progetti della ditta Acer S.r.l. presentato in data 18/04/2014 e della ditta Egea New Energy S.p.A. in data 24/3/2015.

➤ In data 02/02/2015 il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della C.M. ha emanato Ordinanza di avvio del procedimento di concessione e di convocazione del sopralluogo istruttorio, nonché della riunione della Conferenza dei Servizi del procedimento integrato con la fase di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA).

➤ In data 01/04/2015 si è svolta la prima riunione della Conferenza dei Servizi nell'ambito dell'istruttoria integrata tra i procedimenti di Concessione di derivazione d'acqua e di Valutazione di Impatto Ambientale. Nel corso di tale riunione sono emerse carenze nella documentazione progettuale e sono pertanto state richieste integrazioni ai sensi della L.R. 40/98 e smi.

➤ Il 01/04/2014 con nota prot. 1065 la Città di Torino ha espresso parere favorevole, in linea di massima, al rilascio del permesso di costruire.

➤ In data 19/8/2015 con nota prot. n. 118112 la C.M. ha trasmesso il verbale della riunione.

➤ In data 20/11/2015 il proponente ha prodotto la documentazione integrativa richiesta.

➤ In data 23/3/2017 si è svolta la seconda riunione della Conferenza dei Servizi nell'ambito dell'istruttoria integrata. Ai fini della verifica della compatibilità con il Piano d'Area è pervenuta la nota prot. n. 694 dell'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese del 22/3/2017, che attesta il parere favorevole ai fini della Valutazione d'Incidenza e la non compatibilità con le norme del Piano d'Area, richiamando tuttavia la possibilità che il proponente chieda l'inserimento dell'impianto quale variante alla scheda progettuale n. 8 del Piano d'Area, ed evidenziando che detta variante alla scheda progettuale non costituirebbe variante al Piano d'Area – pur dovendo essere sottoposta alla preventiva valutazione di Regione Piemonte, Città di Torino ed il medesimo Ente di gestione dell'Area protetta.

➤ In data 18/5/2017 la C.M. con nota prot. n. 60760 ha chiesto un parere al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte sulla compatibilità dell'intervento con il Piano d'Area e sull'interpretazione fornita dall'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese in merito alla possibilità di attuare una variante nell'ambito delle schede progettuali.

➤ In data 14/7/2017 il Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte ha inviato la nota prot. n. 16925 di risposta in merito al parere richiesto, evidenziando, per le motivazioni più avanti riportate, sia l'incompatibilità dell'intervento con il vigente strumento di pianificazione dell'area

protetta, sia la non possibilità di attuare una qualsivoglia variante nell'ambito del procedimento in corso.

➤ In data 06/10/2017 la Città di Torino - Area Urbanistica e Territorio - Servizio Pianificazione (prot. n. 2710) ha dato atto, vista la nota regionale, che l'intervento non è conforme alla normativa urbanistica sovraordinata al PRGC.

➤ In data 30/10/2017 con nota prot. n. 129974 la C.M. ha comunicato al proponente motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, sia per l'incompatibilità dell'intervento proposto con i vincoli delle norme del Piano d'Area, sia per la non possibilità di approvare, nell'ambito del procedimento in corso, una proposta di variante al Piano stesso.

➤ In data 6/11/2017 il proponente ha richiesto una proroga di 30 giorni per produrre le controdeduzioni che produceva poi in data 07/12/2017.

➤ In data 7/12/2017 (ns. prot. n. 149779 del 11/12/2017) il proponente ha formulato le proprie controdeduzioni, chiedendo in ultimo di disporre "... una variante al Piano d'Area o una modifica della scheda progettuale n. 8 al fine di consentire la realizzazione della derivazione ...".

➤ In data 23/1/2018 con nota prot. n. 9450 la C.M. ha inviato alla Città di Torino Area Urbanistica - Servizio Pianificazione - per competenza ai sensi della L.R. 19/2009, le suddette controdeduzioni, al fine di consentire la valutazione dell'eventuale superamento delle motivazioni ostative opposte in corso di istruttoria.

➤ Con note in data 21/2/2018 prot. n. 731 e in data 14/3/2018 prot. n. 1104 la Città di Torino Area Urbanistica - Servizio Pianificazione ha confermato la propria precedente nota in data 06/10/2017.

➤ In data 20/07/2018 la C.M. ha inviato alla Città di Torino Area Urbanistica - Servizio Pianificazione la richiesta di rettifica del precedente parere in quanto contenente riferimento ad altro progetto.

➤ In data 06/08/2018 con nota prot. n. 3245 la Città di Torino Area Urbanistica - Servizio Pianificazione ha corretto e riformulato il precedente parere.

Rilevato che:

➤ Il progetto agli atti prevede la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico ad acqua fluente nel territorio della Città di Torino sul Torrente Stura di Lanzo immediatamente a valle del ponte Ferdinando di Savoia (corso Giulio Cesare). L'impianto è situato in un parco urbano a tergo della sponda destra del torrente, quest'ultimo caratterizzato in questo tratto da una serie di soglie in cls per la stabilizzazione del fondo alveo.

➤ Le principali caratteristiche tecniche delle opere in progetto sono:

- Portata derivata massima istantanea: 30.000 litri/s
- Portata derivata media annua: 11260 litri/s
- Salto legale ai fini della concessione: 3,31 metri
- Potenza nominale media annua 365,67 kW
- Potenza complessiva installata: 755.7 kW
- Produzione media annua: 2,56 GWh

➤ Per quanto concerne il **quadro di riferimento programmatico:**

- Il territorio interessato dagli interventi in progetto è caratterizzato dai seguenti vincoli: art.142 del D. lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio lett. c) fascia di tutela di 150 m dai corsi d'acqua.

- ♦ Il Piano Regolatore Generale Comunale di Torino è stato approvato il 24 maggio 1995, il testo è vigente con l'indicazione dei provvedimenti di modifica, tra cui la var. n.37 del 25/03/2002, ed è adottato in salvaguardia in corso di approvazione con l'indicazione del provvedimento di modifica var. n. 200 adottata il 14/02/2011. Il testo è coordinato al 30 Novembre 2012. Nella Tavola 1 del PRGC, Azzonamento, le opere in progetto sono comprese nell'Area a Parco P30 – Parco urbano e fluviale.
 - ♦ L'intervento ricade all'interno di un'area protetta denominata "Riserva naturale del Meisino e Isolone Bertolla" facente parte del territorio del Parco fluviale del Po Torinese gestito dall'Ente di Gestione delle Aree protette del Po torinese. In queste zone vige il Piano d'Area approvato con deliberazione n.982-4328 del 8/3/1995 e n. 243-17401 del 30/05/2002. La vigenza del piano d'Area è affermata dall'art. art 26 comma 12 della L.R. 19/2009 e smi: *"Sino a nuova determinazione dell'autorità competente, sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti, anche con riferimento alle aree contigue e alle zone naturali di salvaguardia, i piani di area vigenti o adottati al momento dell'entrata in vigore del presente titolo (1/1/2012)"*.
 - ♦ Il Piano d'Area del Parco fluviale del Po Torinese inserisce le aree interessate dal progetto nella fascia di pertinenza fluviale e nella zona 207 T.
 - ♦ Ai sensi dell'art.26 comma 1 bis della L.R. 19/2009 e smi *"Per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)"*.
 - ♦ L'area d'intervento ricade altresì all'interno della Zona di Protezione Speciale IT 1110070 "Meisino" (Confluenza Po-Stura) in gestione al medesimo Ente Parco.
 - ♦ L'intervento è soggetto alle Norme di Attuazione del PAI, le opere in progetto ricadono al di fuori della fascia B per quanto concerne l'edificio di centrale interrato, la cabina elettrica e il tratto di connessione elettrica. Parte del canale di derivazione e dello scarico sono compresi nella fascia B. Gli interventi riguardanti la traversa fluviale e la scala di risalita dei pesci sono localizzati in alveo.
 - ♦ Per l'Allegato 4 al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2) l'intervento rientra nelle cosiddette "Aree di esclusione" di cui al punto a) aree designate quali SIC e ZPS ai sensi della vigente normativa.
 - ♦ Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13/3/2007, dal quale risulta che l'intervento in questione è ubicato nell'area idrografica "Stura di Lanzo", e che il corso d'acqua è inserito tra i "corpi idrici significativi".
- Per quanto concerne il **quadro di riferimento progettuale**
- ♦ Le infrastrutture presenti nell'area d'intervento e con le quali il progetto risulta potenzialmente interferente sono:
 - soglia a gradoni esistente;
 - blocco in calcestruzzo a valle del ponte Ferdinando di Savoia in sponda destra;
 - viabilità principale (Corso Giulio Cesare);
 - viabilità secondaria del Parco urbano;
 - due scarichi civili: uno a valle del ponte Ferdinando di Savoia e uno a valle del ponte di Corso Vercelli, entrambi in sponda destra.
 - ♦ Le opere in progetto prevedono in sintesi i seguenti manufatti.
 - Regolarizzazione della traversa esistente per tutta la sua lunghezza alla quota di 214,99 m s.l.m., in modo da poter rilasciare una portata uniforme su tutta la lunghezza con funzione di

mascheramento. L'opera di presa in progetto, posta in sponda destra in corrispondenza di un blocco di calcestruzzo che viene demolito. A fianco della presa, lungo la sponda destra del T. Stura di Lanzo sono in progetto un canale sghiaiatore, per la pulizia periodica dei sedimenti che si accumulano innanzi alla bocca di presa, ed una scala di risalita della fauna ittica.

- Canale di adduzione completamente interrato, realizzato in cemento armato gettato in opera, con uno sviluppo complessivo di 47 metri per una larghezza interna di 8 metri. Il canale ha un'altezza interna variabile da 3,8 a 5,8 metri e svolge anche la funzione di bacino di calma e sedimentazione, presentando un fondo che si approfondisce di circa 1,50 m procedendo nel senso della corrente.
- Edificio di centrale costituito da un unico volume completamente interrato costituito da tre piani accessibili tramite delle scale alla marinara; al suo interno trovano posto, al piano inferiore le due turbine kaplan ad asse verticale con i generatori, mentre nel primo piano interrato il trasformatore ed i quadri elettrici di impianto. L'edificio ha dimensioni interne in pianta di 11,20 × 8,2 m e un'altezza totale di 8,55 m.
- Il locale di consegna dell'energia prodotta è invece situato a una distanza di circa 45 m nei pressi di Corso Giulio Cesare e risulta completamente fuori terra. Si tratta di un edificio rettangolare suddiviso in tre scompartimenti (locale consegna, locale contatori e locale AEM), con dimensione in pianta di 8,30 × 3,50 m.
- Lo scarico dell'acqua turbinata avviene attraverso un canale, largo 10,2 m, a pelo libero completamente interrato, realizzato in calcestruzzo armato che immette la portata derivata nell'alveo del T. Stura di Lanzo, circa 95 m a valle dell'opera di presa, con un flusso quasi parallelo. Sul canale, 7 m a monte della restituzione, sono posizionate due paratoie piane ad azionamento automatico che consentono la chiusura completa dello scarico nei casi di piena evitando quindi il possibile ingresso di materiale solido di media e grossa pezzatura.
- I volumi di scavo fuori alveo ammontano ad un totale di 24.103 m³ così suddivisi:
 - 12.494 m³ destinati al ritombamento, ovvero alla copertura del canale di adduzione e del canale di restituzione;
 - 1.600 m³ destinati alla sistemazione di un'area interna al Parco Fluviale;
 - i restanti 10.009 m³ destinati al trasporto al di fuori del cantiere.
- Per la movimentazione delle barre litoidi il materiale ammonta a 15.068 m³ per una superficie complessiva interessata pari a 35.521 m³.
- Le opere di compensazione presentate nel progetto originario ricadevano all'interno della Fascia A del Piano di Assetto Idrogeologico. Essendo le caratteristiche delle stesse non compatibili idraulicamente con il corretto assetto del corso d'acqua secondo il parere di AIPO, sono stati rivisti gli interventi di recupero e di compensazione ambientale localizzati al di fuori delle fasce A e B del PAI. Le nuove opere di compensazione ambientale prevedono:
 - interventi di miglioramento da eseguirsi per 3 anni della fascia fluviale a valle della traversa mediante tagli e decespugliamenti selettivi a carico delle specie esotiche ed infestanti;
 - la sistemazione di un'area adiacente a quella già recuperata a parco.
- Per quanto concerne le alternative progettuali è stata valutata la sottensione di un maggiore tratto di corso d'acqua, con conseguente maggior impatto sulla fauna ittica e sul paesaggio, oltre che di costi dell'investimento, contro un aumento di produzione che non va a compensare i numerosi svantaggi prodotti.

➤ per quanto concerne il **quadro di riferimento ambientale**

- ♦ Nel corso dell'istruttoria sulla base delle risultanze istruttorie e degli elaborati prodotti è emerso che:

Acque superficiali

- L'impianto in progetto s'inserisce in ambito urbano, in un tratto del T. Stura ricompreso ai margini di una riserva naturale e di una Zona di Protezione Speciale (ZPS). Il corso d'acqua risulta in questo settore artificializzato per la presenza di infrastrutture e relative opere di difesa con un'interruzione della continuità longitudinale.
- Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Delib. n. 1 del 24/2/2010, dal quale risulta che il tratto d'alveo interessato dall'intervento in questione si trova in questo momento nello stato ecologico di "moderato", nello stato chimico di "buono" e nello stato complessivo di "moderato" e che gli obiettivi ecologico e chimico sono fissati entrambi in "buono al 2021".
- Per la Relazione biennale dell'Arpa Piemonte del novembre 2010 sullo stato di attuazione del P.T.A ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi, risulta che il tratto del Torrente Stura di Lanzo interessato dal prelievo in questione si presenta "a rischio di raggiungimento degli obiettivi di qualità".
- Le indagini chimiche, condotte con due campionamenti e caratterizzazione mediante i parametri macrodescrittori, ai fini del calcolo del LIM e del LIMeco, hanno evidenziato coerenza con gli obiettivi di qualità fissati dal D.lgs. 152/99 e successivi, evidenziando una generale migliore condizione invernale.
- La caratterizzazione del corpo idrico dal punto di vista dei macro invertebrati bentonici attraverso il metodo I.B.E e STAR ICMi, ha fornito risultati complessivamente non in linea con quanto previsto dall'attuale normativa per il conseguimento degli obiettivi di qualità: il torrente presenta condizioni ambientali sufficienti nei siti considerati, dove è stata rilevata una terza classe di qualità nei due campionamenti stagionali (STAR ICMi) e terze e terze/secondo classi per quanto riguarda i campionamenti I.B.E. Questa situazione deriva sia dalle alterazioni idromorfologiche del tratto a monte, inserito in un contesto urbanizzato e con importanti derivazioni ad uso irriguo, sia dalle anastomosi con corsi d'acqua come la Dora Riparia, che apporta al bacino dello Stura acqua con caratteristiche chimico-fisiche sicuramente inferiori rispetto a quelle originatesi all'interno del bacino stesso, sia dalla presenza di scarichi puntiformi importanti in tratti di corso d'acqua con portata limitata dai cospicui prelievi estivi ad uso irriguo (tratto Robassomero-Venaria Reale).

Sito Importanza Comunitario

- La componente ornitica nonostante il forte disturbo antropico è all'origine dell'istituzione della ZPS. Nella Valutazione d'Incidenza, è stato condotto uno studio sull'avifauna con una particolare attenzione alle specie di particolare interesse conservazionistico. L'analisi dei dati disponibili ha permesso di redigere una lista delle specie di uccelli presenti nell'area della confluenza Po-Stura e più in generale nella ZPS IT1110070, comprendente 201 specie di uccelli appartenenti a 18 ordini. Nelle indagini condotte nell'area direttamente interessata dalla realizzazione della centrale idroelettrica, sono state rilevate 28 specie, che corrispondono al 14% di quelle segnalate nella ZPS. Di queste sette sono dominanti (storno, passera d'Italia, piccione terraiole, balestruccio, cornacchia grigia, merlo e capinera), superando ciascuna il 5% del popolamento complessivo censito.
- Dal punto di vista ecologico le specie dominanti sono tutte caratteristiche di ambienti antropici caratterizzati da edificati continui inframmezzati da verde urbano. Le specie più strettamente legate ad habitat fluviali o ad ambienti acquatici sono più rare, seppure presenti, frequentando

l'area indagata principalmente a scopo trofico. Di queste l'unica nidificante in modo certo è il "Corriere piccolo".

Vegetazione fauna ecosistemi

- La vegetazione potenziale dell'area vasta circostante al sito è quella igrofila delle foreste alluvionali caratterizzate da popolamenti a prevalenza di salice bianco spesso in mescolanza con pioppi spontanei e più internamente rispetto al corso d'acqua dalle cenosi mesofile del bosco di farnia e carpino bianco. La vegetazione tipica è assente nel tratto interessato dai lavori e nell'area vasta circostante a fronte dell'elevata artificializzazione del territorio che ha determinato la totale scomparsa del querceto e una presenza ridotta e molto frammentaria della vegetazione riparia.
- Gli unici lembi di vegetazione riparia, che rappresentano il saliceto di salice bianco nella forma tipica e nelle varianti, sono presenti più a valle alla confluenza con il Po e immediatamente a monte dell'area d'intervento con un lembo più modesto. Non esiste traccia del querceto-carpineto nemmeno sotto forma di esemplari isolati.
- Le residue superfici non completamente urbanizzate sono a prevalente copertura erbacea (rari seminativi, prati stabili, incolti).
- La vegetazione dell'area d'impatto diretto, causa anche la cementificazione delle sponde è costituita da specie ruderali opportuniste proprie degli incolti e delle aree ai margini del tessuto urbano o da specie più comuni legate agli ambienti freschi prossimi ai corsi d'acqua. In sponda destra è presente un parco urbano caratterizzato da una copertura erbacea prevalente e gruppi di alberi di specie, sia locali, sia esotiche.
- La zona ittica è quella dei ciprinidi reofili, tra le specie presenti vi sono il barbo canino, la trota marmorata, la lasca, il vairone, il ghiozzo padano ed il cobite; sono tutte specie autoctone, inserite tra quelle necessitanti di particolari misure di protezione (Direttiva Habitat).

Suolo e sottosuolo

- Dal punto di vista geologico, il sottosuolo dell'area esaminata è costituito, con riferimento al Foglio 156 (Torino Est) della Carta geologica d'Italia dai depositi fluviali di età olocenica – attuale del Subsistema di Ghiaia Grande.
- L'insieme dei dati a disposizione conferma la natura prevalentemente granulare dei sedimenti, di origine alluvionale; tuttavia, l'eterogeneità verticale e laterale di questi depositi, non permette di escludere la presenza di lenti di dimensioni variabili di sedimenti a granulometria fine.
- La capacità portante del terreno di fondazione, ai sensi del D.M. 14.01.2008 è stata verificata, in condizioni sismiche, ed è stata calcolata assumendo i parametri geotecnici sulla base di una stima ragionata e cautelativa. I coefficienti sismici, rispettivamente orizzontali e verticali, da assumere per la progettazione sono $K_h = 0,020$ e $K_v = 0,010$.

Paesaggio

- Dagli studi svolti è risultato che l'area in esame, pur essendo inserita in un territorio urbanizzato, è dotata di un discreto grado di naturalità. L'impianto idroelettrico interessa in parte l'alveo del Torrente Stura di Lanzo, reso artificiale nel tratto sotteso dalla presenza di una soglia in calcestruzzo a gradoni, che sbarrava l'alveo in tutta la sua larghezza.
- Anche le sponde non si presentano in condizione naturale, poiché ricoperte da lastre di cemento che seguono l'andamento inclinato degli argini. Nella zona in esame, i segni di presenza antropica, sono numerosissimi e molto marcati.
- Nel corso dell'istruttoria la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio ha inviato in data 4/12/2005 nota prot. n. 14207 nella quale evidenziava che rispetto alla documentazione integrativa non riteneva di dovere esprimere osservazioni.

- Nel corso dell'istruttoria sono state individuate ed evidenziate al proponente criticità tecnico-ambientali di seguito sintetizzate:
 - ◆ verifiche sulla turbolenza allo scarico della centrale, prossimo allo sbocco della scala di risalita.
 - ◆ Completamento del monitoraggio.
 - ◆ Monitoraggio delle specie esotiche con piano da presentare per il post operam, comprensivo dell'eventuale contenimento.
 - ◆ Revisione del Piano di gestione terre e rocce da scavo con computo delle volumetrie di scavo anche sulla base degli interventi da eseguire a monte della traversa, oltre che di quanto concordato con AIPO in merito agli interventi sulle barre fluviali.
 - ◆ Chiarimenti sulla portata minima derivabile dalle turbine.
 - ◆ Revisione del piano delle opere di compensazione.
 - ◆ Necessità di sospendere i lavori in alveo in conformità alle previsioni della specifica D.G.R..
 - ◆ Richiesta integrazioni sulla Valutazione d'Incidenza.
 - ◆ Approfondimenti idraulici sulla traversa, in relazione al rischio di sifonamento. Oltre ad approfondimenti degli effetti della realizzazione dell'intervento sia in relazione al ponte che in relazione alla traversa.
 - ◆ Approfondimenti in merito alla valutazione di impatto acustico.
 - ◆ Valutazione degli impatti sull'area di accesso pedonale.

- A seguito delle criticità progettuali ed ambientali sopra evidenziate il proponente ha depositato elaborati integrativi i quali rispondono in gran parte alle richieste sopra riportate.

Considerato che:

- Rispetto alla documentazione progettuale AIPO ha formulato con nota prot. n. 1847 del 26/1/2016 un parere favorevole di compatibilità idraulica con prescrizioni che prevedono tra le altre cose, rispetto ai sedimenti presenti in alveo *"....dovrà costantemente monitorare ed assicurare che l'eventuale deposito di materiale nel tratto di rigurgito di monte venga preso in carico dalla corrente e reso disponibile nel tratto di valle. Nel tratto di monte per tutto il tratto di rigurgito dovranno essere individuate idonee sezioni di controllo prevedendo ad eseguire prima della messa in esercizio dell'impianto..I sedimenti e la vegetazione sotto il ponte Ferdinando di Savoia dovranno essere asportati..."*.
- L'Ente Parco con nota prot. 694 del 22/3/17 ha espresso a sua volta parere favorevole con prescrizioni per quanto concerne la Valutazione d'Incidenza sebbene rilevi *".. pesanti criticità connesso all'intervento richiesto in sede di conferenza dei servizi da AIPO Per le sue caratteristiche e la sua entità oltre al fatto che interessa una superficie rilevante (una consistente parte dei 3,5 ha di superficie di intervento previsti), di un habitat prioritario (91E0*) richiederebbe una vera e propria valutazione di incidenza a se stante, che i proponenti hanno in parte affrontato prevedendo anche alcuni interventi compensativi"*. Le prescrizioni prevedono che *".. dovrà essere riconsiderato il posizionamento delle barre litoidi presenti a monte della traversa prevedendo una conformazione finale meno artificiale e conservando le tipiche pozze e raschi che costituiscono le zone di rifugio e di riproduzione dell'ittiofauna presente. Nell'ambito di pulizia delle barre presenti dovrà essere conservata una quota di ghiareti non inerbiti nella zona centrale dell'asta del Torrente Stura idonei alla nidificazione di specie di avifauna presenti"*. Risultava pertanto evidente che le prescrizioni impartite dai due enti erano in contrasto e avrebbero potuto costituire un motivo ostativo al prosieguo dell'istruttoria; a tale scopo, come richiesto dalla concorrente società ACER nel rispettivo procedimento, veniva deciso di istituire apposito tavolo tecnico per i tre progetti in concorrenza al

fine di definire univocamente le modalità di intervento da indicare al proponente per la gestione delle aree di deposito dei sedimenti a monte e a valle della traversa in questione.

➤ Per quanto concerne invece la compatibilità con il Piano d'Area l'Ente Parco, con la suddetta nota, ha inteso esprimere nell'ambito di procedimento di VIA le eventuali osservazioni previste dall'art.26 comma 11 della L.R. 19/2009 e smi. Rispetto a tale problematica l'Ente riteneva che:

- *“Ai sensi dell'art.2.7 comma 1 delle Norme di Attuazione del PdA, nelle zone T fermo restando l'indirizzo generale di miglioramento della qualità ambientale della valorizzazione e della salvaguardia delle risorse di interesse naturalistico o storico culturale gli obiettivi specifici le modalità e le condizioni degli interventi trasformativi sono distintamente definiti per ciascuna di esse nelle schede progettuali e nei relativi schemi grafici allegati al presente piano”*
- *L'area d'intervento risulta pertanto compresa all'interno della scheda di ambito progettuale e relativo schema grafico n.8 del Comune di Torino.*
- *Ai sensi della suddetta scheda progettuale l'intervento in oggetto relativamente all'autorizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione dal T. Stura di Lanzo non è previsto.*
- *Inoltre ai sensi degli art. 1.6 e 2.8 della N.d.A. del piano l'intervento può essere classificato per quanto riguarda il modello di utilizzazione delle risorse nella categoria U.5.2 (attività ed impianti di produzione energetica*
- *Per quanto riguarda le modalità d'intervento di modificazione delle condizioni ambientali nella categoria M3.5 (costruzione di impianti energetici e produttivi di opere di presa e di canalizzazioni di pozzi per prelievo da falde freatiche (con l'eccezione di pozzi ad uso irriguo) di impianti di depurazione e di smaltimento rifiuti di scarichi idrici di qualsiasi tipo, ecc..*
- *La suddetta modalità d'intervento per i sopra citati “modello di utilizzazione delle risorse e modalità di intervento di modificazione delle condizioni ambientali non sono presenti nella tabella 1 di cui all'art.2.8 della N.d.A.*
- *L'esame delle suddette norme evidenzia una condizione di non compatibilità dell'intervento proposto rispetto al Piano d'Area*
- *Il medesimo art. 2.8 della N.d.A del P.d.A. sopra richiamato al comma 2 specifica che relativamente alla tabella allegata le categorie d'usi attività di modalità d'intervento e di condizioni d'intervento non esplicitamente citate sono da considerare escluse fatte salve più specifiche disposizioni recate dagli altri articoli delle presenti norme.*

➤ Il Parco quindi, pur ritenendo non compatibile con il Piano d'Area l'intervento, rimandava a tali “più specifiche disposizioni” contenute agli artt. 3.12 e 4.1 delle N.d.A. del Piano d'Area, valutando che per il combinato disposto delle indicazioni ivi contenute vi fosse la possibilità per il proponente di chiedere l'inserimento dell'impianto quale variante alla scheda progettuale n. 8 del Piano d'Area, fattispecie che non costituirebbe variante al Piano d'Area medesimo – pur dovendo essere sottoposta alla preventiva valutazione di Regione Piemonte, Città di Torino ed il medesimo Ente di gestione dell'Area protetta.

➤ Nel corso della seconda riunione della Conferenza dei Servizi il Servizio Tutela e Valutazioni ambientali verbalizzava che “non si è in grado di comunicare l'assenza di elementi ostativi per il giudizio di VIA in senso favorevole, in mancanza dei pareri favorevoli sul Piano d'Area e sulla fattibilità delle compensazioni prescritte dalla Valutazione d'Incidenza da valutare con AIPO”.

➤ In pendenza degli approfondimenti del tavolo tecnico di cui sopra circa la problematica di gestione dei sedimenti, la C.M. ha posto un quesito alla Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree naturali in merito all'interpretazione fornito dall'Ente Parco sulla compatibilità con il Piano d'Area e sulla possibilità di apportare varianti allo stesso nel corso della presente istruttoria.

- La nota di risposta della Regione datata 14/7/2017 prot. n. 16925 ed avente per oggetto "Procedure integrate di concessione di derivazione d'acqua, autorizzazione unica e Valutazione d'Impatto Ambientale nei territori soggetti alle norme del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po" confermava come: *"la produzione idroelettrica non sia mai compatibile in qualunque zona del Piano ove la stessa non consista in impianti per auto produzione o qualora gli interventi non siano preventivamente inseriti in piani settoriali."*
- Inoltre, al contrario di quanto suggerito dall'Ente Parco, la Regione non ravvisava la possibilità di variare le schede progettuali del piano senza che questo costituisse variante al Piano medesimo. Si legge infatti: *"...per variazioni alle schede progettuali senza che ciò costituisca variante al piano di cui al comma 5 dell'articolo 4.1 delle norme s'intendono come riportato al comma stesso meri adeguamenti progettuali determinati dalla necessità di adattare la previsione normativa alle situazioni effettivamente in atto, ad una più efficace rispondenza agli obiettivi progettuali o alla più razionale fattibilità economica degli interventi sulla base di adeguate motivazioni e di approfondimenti analitici e progettuali sempre nel rispetto delle tutele di cui alle lettere a) b) c) e d) del medesimo comma nonché nel rispetto delle altre norme di Piano. Alla luce di tale premessa risulta evidente che non sia plausibile introdurre con tale procedura la localizzazione d'impianti di produzione d'energia laddove gli stessi non siano già esplicitamente previsti dalla scheda progettuale in evidente contrasto con le altre norme di Piano. Una modificazione di tale specie non può che configurarsi quale variante del Piano d'Area da formare a approvare ai sensi dell'art. 26 della L.R. 19/2009....:"*
- La Regione inoltre faceva presente che, in merito alla possibilità di proporre varianti, le N.d.A. recitano *"7. Ai piani di area possono essere apportate varianti con le procedure di cui ai commi 3 e 4"*. Tale procedura prevede che :
 - *"I piani di area sono adottati dai soggetti gestori che, a seguito dell'adozione, garantiscono:a) la trasmissione degli elaborati di piano agli enti territoriali interessati con richiesta della pubblicizzazione dell'avvenuta adozione mediante notizia sui rispettivi albi pretori;b) la notizia sul BUR dell'avvenuta adozione del piano di area con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati al fine di far pervenire nei successivi quarantacinque giorni motivate osservazioni;c) l'esame delle osservazioni pervenute.*
 - *Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, lettera b), predisporre gli elaborati conseguenti con provvedimento motivato che trasmette alla Giunta regionale per l'elaborazione del piano di area definitivo. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite in seduta congiunta, e previo parere della competente commissione consiliare, approva il piano di area definitivo entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento del soggetto gestore.*
 - *5. In caso d'inadempienza dei soggetti gestori delle aree protette nell'adozione dei piani di area e nell'esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).*
 - *6. Dalla data di adozione dei piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo."*
- La Regione ha infine precisato che :
 - *" Nel richiamare poi la funzione che svolge il Piano d'Area in qualità di atto di pianificazione d'area vasta promosso in virtù della tutela di un interesse pubblico prevalente " ai fini della tutela delle risorse primarie della difesa del suolo della prevenzione e difesa dell'inquinamento, della tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale e delle aree d'interesse paesaggistico e turistico con la definizione*

dei relativi vincoli di salvaguardia delle destinazioni d'uso appropriate e degli interventi proponibili" come specificato all'articolo 1.3 del Piano si chiarisce che non è rinvenibile nella normativa vigente in materia di pianificazione delle aree naturali protette la possibilità che un eventuale variante venga proposta da un soggetto privato a qualunque titolo interessato ad intervenire nell'ambito dell'area tutelata."

- *"In relazione alla possibilità che il procedimento unico di cui al D.lgs. 387/2003 possa costituire variante al Piano che costituisce strumento di pianificazione sovraordinato allo strumento urbanistico comunale occorre evidenziare che secondo una giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato sez. V sent. N. 5658/2015 e Consiglio di Stato sez. V sent. N. 5660/2015) l'approvazione del progetto potrà costituire variante al solo strumento urbanistico comunale e non già a tutti gli altri piani e programmi sovraordinato (in particolare piani territoriali paesistici piani territoriali regionali tra i quali rientrano i piani d'area delle aree naturali protette, etc.)".*

Valutato che:

- Per quanto concerne le altre autorizzazioni ambientali da ricomprendere nel giudizio di VIA:
 - ◆ il quadro risulta incompleto in quanto rimane da acquisire ed approvare un Piano di utilizzo Terre e rocce da scavo redatto ai sensi della normativa di settore;
 - ◆ in merito alla Valutazione d'Incidenza il giudizio espresso dall'Ente Parco non tiene conto delle richieste di AIPO in relazione alla problematica della gestione dei sedimenti in alveo emersa nelle istruttorie dei progetti concorrenti. Pertanto nell'ipotesi di prosecuzione della istruttoria dovrebbero essere effettuati appositi approfondimenti in relazione a prescrizioni tra loro inconciliabili formulate da un lato dall'Autorità idraulica e dall'altro dell'Ente gestore dell'Area protetta, questo anche al fine di poter confermare il giudizio favorevole in merito alla procedura stessa di Valutazione d'Incidenza.
- Il parere in qualità di estensore della norma della Regione Piemonte in merito all'incompatibilità del progetto con tutte le zone del Piano d'Area, conferma quanto già precedentemente affermato dall'Ente Parco ma, a differenza di quest'ultimo, evidenzia la necessità per poter autorizzare il progetto di apportare una variante al Piano stesso. Una variante al Piano, sempre secondo la Regione, potrebbe tuttavia essere istruita esclusivamente dall'Ente Parco nell'ambito della propria attività istituzionale secondo le modalità previste dalla L.R. 19/2009, e comunque non all'interno della presente istruttoria.
- La Città di Torino, titolare al rilascio del parere urbanistico e di compatibilità del Piano d'Area secondo la L.R. 19/2009 e smi, ha preso atto delle precisazioni normative fornite dalla Regione Piemonte, confermando la compatibilità urbanistica del progetto rispetto al PRGC ma al contempo la non compatibilità rispetto al Piano d'Area. In merito alla possibilità di apportare varianti al Piano d'Area ha demandato eventuali iniziative in merito alla Regione ed alla Città Metropolitana.
- La non compatibilità con il Piano d'Area e l'impossibilità di modificare lo stesso nell'ambito della presente istruttoria rende inutili gli approfondimenti sulle altre questioni ambientali sopracitate.
- Sulla base delle considerazioni sopra richiamate e alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti le cui risultanze sono inserite nella relazione dell'Organo Tecnico agli atti, il progetto in oggetto non risulta allo stato attuale procedibile per la successiva fase di scelta della domanda da preferire nell'ambito della concorrenza ai sensi del regolamento

regionale 10R/2003 e smi.. Infatti, anche qualora fosse superata la problematica sulla gestione dei sedimenti, in considerazione dell'accertata incompatibilità con il Piano d'Area del Parco fluviale del Po e all'impossibilità di apportare varianti nella presente istruttoria, non si può addivenire ad un giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/98 e del D.lgs. 152/2006 e smi.

Visti :

i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi, in atti
la Relazione generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico, in atti
la l.r. 14 dicembre 1998, n.40 e smi
il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e smi
la l. 5 gennaio 1994, n. 36 e smi
la l.r. 30 aprile 1996, n. 22 e smi
la L.R. 26 aprile 2000, n. 44
il DPGR 29 luglio 2003, n. 10/R e smi
il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e smi
il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi

Vista la nota 4 luglio 2000, n.14607 della Regione Piemonte *"Chiarimenti applicativi in merito al coordinamento tra le procedure di VIA di cui alla l.r. 40/98 e la procedura di concessione di derivazione d'acqua di cui agli artt. 7 e ss. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775"*.

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni"*, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso, in data 29/08/2018, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano.

Visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. di esprimere**, sulla base delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono interamente richiamate, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 152/2006 smi e della L.R. 40/98 e smi, **giudizio negativo di compatibilità ambientale** relativamente al progetto denominato *"Impianto idroelettrico con derivazione dal T. Stura"* localizzato nel territorio della Città di Torino, presentato dalla Società Mosso Costruzioni S.r.l. con sede legale in Torino - via Gottardo n. 187 , P.IVA 06467760010;
- 2. di dare atto** che una modifica del Piano d'Area del Parco Fluviale del Po al fine di prevedere tipologie progettuali quali quella in oggetto risulta possibile solo secondo le procedure di cui all'art.26 della L.R. 19/2009 e smi;

3. **di dare atto** che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino;
4. **di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 27 settembre 2018

Il Vicesindaco metropolitano
delegato al Personale, Organizzazione, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato, Protezione civile,
Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo, Assistenza
Enti locali, Partecipate, Ambiente e Vigilanza
ambientale, Risorse idriche e Qualità dell'Aria, Tutela
Fauna e Flora, Parchi e Aree protette
(Marco Marocco)